



Collegio di Garanzia dello Sport  
Sezioni Unite

Prot. n. 00716/2015

## IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nei giudizi iscritti:

al R.G. ricorsi n. 61/2015, presentato, in data 10 settembre 2015, dalla società F.C. Forlì Calcio s.r.l. avverso la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC) e nei confronti delle società Savona F.B.C. s.r.l. e S.S. Teramo calcio s.r.l.;

al R.G. ricorsi n. 62/2015, presentato, in data 15 settembre 2015, dalla società S.S. Teramo Calcio s.r.l. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (FIGC), la Procura Federale FIGC, la Lega Nazionale Professionisti Serie B, la Lega Italiana Calcio Professionistico, le società Ascoli Picchio F.C. 1898 S.p.a., A.S. Gubbio 1910 s.r.l., F.C. Forlì s.r.l., nonché contro la società San Marino Calcio s.r.l.;

al R.G. ricorsi n. 67/2015, presentato, in data 21 settembre 2015, dal sig. Luciano Campitelli contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), la Procura Federale FIGC, la Lega Nazionale Professionisti Serie B, la Lega Italiana Calcio Professionistico, le società Ascoli Picchio F.C. 1898 S.p.A., l'A.S. Gubbio 1910 s.r.l., l'F.C. Forlì s.r.l., nonché contro la società San Marino Calcio s.r.l.;

al R.G. ricorsi n. 73/2015, presentato, in data 6 ottobre 2015, dal sig. Marco Barghigiani contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio – F.I.G.C., la Lega Nazionale Professionisti (Lega Pro), la Procura Generale dello Sport, nonché contro la Procura Federale FIGC;

al R.G. ricorsi n. 75/2015, presentato, in data 8 ottobre 2015, dal sig. Davide Matteini contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), la Procura Federale FIGC, la Procura Generale dello Sport del CONI;

al R.G. ricorsi n. 76/2015, presentato, in data 8 ottobre 2015, dal sig. Ercole Di Nicola contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), e la Corte Federale d'Appello FIGC;

al R.G. ricorsi n. 77/2015, presentato, in data 8 ottobre 2015, dal sig. Marcello Di Giuseppe contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), e la Corte Federale d'Appello FIGC;

al R.G. ricorsi n. 80/2015, presentato, in data 8 ottobre 2015, dalla società Savona FBC s.r.l. contro la Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), la Corte Federale d'Appello presso la FIGC e nei confronti della Procura Federale FIGC, della Lega Italiana Calcio Professionistico (Lega Pro), delle società Ascoli Picchio 1898 S.p.A., A.S. Gubbio 1910 s.r.l., F.C. Forlì s.r.l., nonché nei confronti della società San Marino calcio s.r.l.;

tutti vertenti sull'impugnazione della medesima decisione della Corte Federale d'Appello FIGC, di cui al C.U. n. 019/CFA dell'8 settembre 2015;

DISPOSTA la riunione dei ricorsi di cui in epigrafe per connessione oggettiva;

Accoglie i ricorsi della società Teramo e della società Savona nei limiti di cui in motivazione e rinvia al Giudice di appello perché questi rinnovi la sua valutazione in ordine alla affermata sussistenza di circostanze aggravanti, traendone tutte le eventuali conseguenze in ordine alla misura delle sanzioni inflitte e dandone la relativa motivazione. Spese compensate.

Dichiara inammissibile il ricorso della società Forlì. Spese compensate.

Dichiara in parte inammissibili e in parte infondati i ricorsi dei sigg.ri Luciano Campitelli, Marco Barghigiani, Davide Matteini, Ercole Di Nicola e Marcello Di Giuseppe. Condanna le parti ricorrenti a rifondere le spese del giudizio alla Federazione intimata, liquidate, per ciascuna parte, nella misura di € 1.500,00, oltre accessori di legge. Compensa le spese nei confronti delle altre parti costituite.

DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del Coni, in data 27 ottobre 2015.

IL PRESIDENTE  
F.to Franco Frattini

I RELATORI  
F.to Attilio Zimatore  
F.to Massimo Zaccheo

Depositato in Roma in data 27 ottobre 2015.

IL SEGRETARIO  
F.to Alvio La Face